



Città di Sassuolo

## ORDINANZA N. 193 del 01/10/2025

*Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile*

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> ADOZIONE DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Il Sindaco**

### **Premesso:**

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- il particolato è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas

precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;

- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

**Visti:**

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18/07/2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;

**visti inoltre:**

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto MOVE IN ideato dalla Regione Lombardia per la rilevazione e il monitoraggio, tramite l'installazione di una scatola nera, dei chilometri percorsi dai mezzi di trasporto soggetti a limitazione del traffico per motivi ambientali, al fine di adottare politiche in materia di qualità dell'aria, relativamente alla riduzione delle emissioni da traffico, correlate all'effettivo utilizzo del veicolo;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 “Preso d'atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l'applicazione del sistema integrato Move-in (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”, nella quale viene descritto in dettaglio il servizio e in particolare si precisa che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
- la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione in legge del Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, che prevede l'inserimento nei piani di qualità dell'aria della limitazione strutturale dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria euro 5 a decorrere dal 1° ottobre 2026, in via prioritaria per i Comuni aventi popolazione maggiore di 100.000 abitanti;

### **Viste le Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 e in particolare:**

- l'art. 12 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;
- che l'art. 12 comma 2 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- l'art. 15 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei *barbecue*;
- l'art. 16 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
  - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
  - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 22 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie, fatte salve le deroghe espressamente indicate;

**Preso atto** della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

### **Considerato:**

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO<sub>2</sub>, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020, nel 2022 e nel 2024;

#### **Verificato:**

- che il Comune di Sassuolo è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030 e ricade in zona "Pianura Ovest" ai sensi dell'Allegato 2A del citato PAIR;
- il Comune di Sassuolo rientra nel campo di applicazione delle misure previste dal PAIR 2030 per i comuni aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti
- il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM<sub>10</sub> pari a 50µg/m<sup>3</sup>, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35;

**Considerato** che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2024, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m<sup>3</sup> di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, e del valore limite annuale di NO<sub>2</sub> (40 microgrammi/m<sup>3</sup>), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

**Preso atto** che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

**Ritenuto** pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata nel periodo 01/10/2025-31/03/2026;

**Richiamate** l'ordinanza sindacale n. 192 del 29/09/2025 con la quale il Comune di Sassuolo ha adottato dal 01/10/2025 al 30/09/2028 il Sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio comunale, in attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, al fine di consentire ai veicoli aderenti a tale Sistema di spostarsi all'interno dell'area soggetta a limitazioni alla circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria, fatta eccezione delle domeniche ecologiche e dei giorni in cui sono attive le misure emergenziali.

#### **Richiamati:**

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'art. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs n. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- l'art. 10 della L. n. 103/2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

## ORDINA

1. nel periodo **01/10/2025 – 31/03/2026**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nel centro abitato di Sassuolo, nell'area di cui al successivo punto 4), dei seguenti veicoli a motore:
  - veicoli alimentati a **benzina PRE EURO, EURO 0, EURO 1 ed EURO 2**;
  - veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO EURO 0, EURO 1 ed EURO 2**;
  - veicoli **diesel e diesel dual fuel PRE EURO EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4**;
  - ciclomotori e **motocicli PRE EURO EURO 0, EURO 1 ed EURO 2**;
2. Tutte le domeniche comprese nel periodo dal 1.10.2025 al 31.03.2026 sono domeniche ecologiche, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area di cui al successivo punto 4), è fatto divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto 1) e ai veicoli **DIESEL EURO 5**.
3. Il presente provvedimento non si attua nelle giornate festive di giovedì 25.12.2025, venerdì 26.12.2025, giovedì 01.01.2026, martedì 06.06.2026 e **nelle domeniche comprese dal 1 dicembre al 6 gennaio**, fatta eccezione di quanto previsto ai successivi punti 8) e 9) in caso di adozione di misure emergenziali.
4. Le restrizioni della circolazione di cui ai punti 1) e 2) trovano applicazione all'interno dell'area del centro abitato come approvata con D.G.C. n. 181/2024, rappresentata graficamente nell'Allegato A.
5. **nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, in tutto il territorio comunale:**  
**in tutte le unità immobiliari dotate di impianto di riscaldamento alternativo è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**
  - nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
  - nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a **"4 stelle"**, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M. Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile. Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 4 stelle o superiori) è fatto

comunque **obbligo per tutto l'anno di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

**6. nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, in tutto il territorio comunale:**

**è fatto divieto** di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei *barbecue*). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

**7. Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è fatto divieto assoluto di abbruciamenti** ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023. **Nei mesi di ottobre e marzo, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. E' fatta deroga al presente divieto:

- a. sempre a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- b. per soli due giorni complessivi nei mesi di ottobre e marzo nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

Le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati nell'allegato 2 alla D.G.R. n.189/2021.

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>. L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

**8. L'adozione delle seguenti misure emergenziali** su tutto il territorio comunale nel periodo **dal 1.10.2025 al 31.3.2026** qualora, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzia, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, la **previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> per tre giorni consecutivi**:

- ampliamento delle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1), nell'area individuata al punto 4), con il divieto di circolazione anche per tutti i veicoli DIESEL EURO 5;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con: -
  - interrimento immediato dei liquami
  - iniezione diretta al suolo
  - fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;

- spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. *trailing shoe*;
- su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi;
- iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.

Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;

- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni alla circolazione;

Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all'emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM<sub>10</sub> non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali **si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti**.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di **giorni smog alarm**.

Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.

**9. L'adozione delle seguenti misure emergenziali aggiuntive locali su tutto il territorio comunale nel periodo dal 1.10.2025 al 31.3.2026 qualora, nell'anno solare di riferimento (da gennaio a dicembre), si verifichino n.25 superamenti del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> presso la stazione di monitoraggio del fondo urbano di Sassuolo:**

- divieto assoluto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici.

Tali misure entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, previa comunicazione di attivazione/cessazione a cura degli organi di informazione comunali in funzione del verificarsi dei n.25 superamenti citati.

**10. Durante la stagione termica 2025-2026 (di norma dal 15 ottobre al 15 aprile), su tutto il territorio comunale, è fatto obbligo di mantenere la temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di:**

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8).

Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le cliniche, le case di cura e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

**11. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:**

- ai sensi dell'art. 22 del PAIR 2030, è fatto divieto di installazione di nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione inferiore alle "5 stelle" per quanto riguarda le emissioni di particolato e COT.

- è fatto obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- è fatto obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

## **DISPONE CHE**

- a) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 8) all'interno dell'area del centro abitato, così come definita al punto 4) e rappresentata graficamente nell'Allegato A.
  - b) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B, C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 DEL 22/09/2025, così come disposto dall'ordinanza sindacale n. 192 del 29/09/2025. Di seguito il sito internet regionale dell'iniziativa:  
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/servizi/move-in>
  - c) Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 8) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
    - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), inclusi ciclomotori e motoveicoli;
    - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
    - ciclomotori e motocicli elettrici;
    - autoveicoli diretti all'ospedale di Sassuolo o ai parcheggi scambiatori, individuati nella cartografia di cui all'Allegato A e corrispondenti a:
      - Parcheggio Unicredit (P1)
      - Parcheggio di via Tien An Men (P2)
      - Parcheggio di Piazza Libertà (P3)
      - Parcheggio di Piazza Risorgimento (P4)
      - Parcheggio di via Indipendenza (P5)
- solo ed esclusivamente percorrendo le seguenti vie di accesso/uscita:
- Via Circonvallazione N/E, via Circonvallazione S/E, via Circonvallazione Sud, via Circonvallazione S/O, viale Palestro, via Muraglie nel tratto tra via Radici in Monte e via Palestro
  - Via Radici in Monte;
  - Via Stazione (dal civico 4 al 44), viale G. Marconi
  - Via Pedemontana
  - Via Verrazzano
  - Via Ancora, nel tratto compreso dall'inizio del centro abitato fino all'intersezione con via Pedemontana
  - Via Regina Pacis, nel tratto compreso tra la Pedemontana e via Radici in Monte



- Via Radici in Piano
  - Via Indipendenza nel tratto compreso da via Palestro al parcheggio scambiatore
  - Via Adda e via Mazzini nel tratto compreso da via Adda a Piazza Risorgimento
  - Via Montanara e via San Michele nel tratto compreso da via Montanara al civico 47
  - SP19 a San Michele dei Mucchietti
  - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi Allegato B al presente provvedimento);
  - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 3 punto B della Relazione generale del PAIR 2030 approvato (vedi Allegato C al presente provvedimento).
- d) Le misure di limitazione alla circolazione veicolare di cui ai punti 1), 2) e 8) sono sospese e quindi non si applicano nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il trasporto pubblico locale nel Comune di Sassuolo.
- e) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 678,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
  - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
  - L'inosservanza delle misure di cui al punto 11), relative alla chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. n. 16/2017, di importo non inferiore a 50,00 € e non superiore a 500,00 € a carico del titolare dell'esercizio commerciale.
- g) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

## **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle limitazioni alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

## **DISPONE INOLTRE CHE**

SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl è incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada.

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione veicolare e al solo Corpo di Polizia Locale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Il Sindaco  
Matteo Mesini / InfoCert S.p.A.  
*Atto sottoscritto in firma digitale*